

FONDO EUROPEO PER LA PESCA 2007-2013
Asse n. 3, Misure di interesse comune

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.3
Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca
(art. 39 Reg. CE n. 1198/2006)

1.	Finalità della misura.....	1
2.	Area territoriale di attuazione	2
3.	Interventi ammissibili.....	2
4.	Modalità e termini di presentazione delle domande	2
5.	Soggetti ammissibili a finanziamento.....	3
6.	Requisiti per l'ammissibilità	3
7.	Documentazione richiesta per accedere alla misura.....	3
8.	Spese ammissibili	5
9.	Quantificazione delle risorse e misura del contributo.....	8
10.	Valutazione istruttoria e concessione contributi.....	9
11.	Criteri di selezione	10
12.	Tempi e modalità di esecuzione dei progetti	10
13.	Varianti	10
14.	Proroghe.....	11
15.	Vincoli di alienabilità e di destinazione	11
16.	Modalità di erogazione dei contributi	11
17.	Obblighi	13
18.	Diritti del Beneficiario	14
19.	Controlli.....	14
20.	Revoca del contributo e recupero delle somme erogate.....	14
21.	Cumulo degli aiuti pubblici	15
22.	Trattamento dati personali	15
23.	Riferimenti normativi	15

1. Finalità della misura

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art.39 del Reg.CE 1198/06 la seguente misura è volta a:

- migliorare i servizi offerti nei porti di pesca esistenti, pubblici o privati, che presentano un interesse per i pescatori e i produttori acquicoli che li utilizzano;
- migliorare le condizioni del pesce sbarcato dai pescatori costieri nei luoghi di sbarco esistenti (designati dalle Autorità nazionali competenti);
- migliorare la sicurezza dei pescatori.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- migliorare le condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio nei porti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e della loro messa all'asta;
- migliorare la qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca;
- migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- promuovere la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- migliorare il deposito e il trattamento degli scarti;
- ridurre i rigetti in mare.

Gli interventi devono:

- presentare un **interesse comune**, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

2. Area territoriale di attuazione

Il territorio della Regione Liguria.

3. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico;
- costruzione, ammodernamento e ampliamento delle sale per le aste e delle relative strutture ausiliarie;
- ristrutturazione/ammodernamento di porti e luoghi di sbarco;
- realizzazione/ammodernamento di impianti per il trattamento e magazzinaggio del prodotto sbarcato, per il deposito e trattamento degli scarti;
- realizzazione di impianti per la fornitura di carburante, ghiaccio, acqua e energia elettrica;
- acquisto di nuove attrezzature per la gestione informatizzata delle attività di pesca;
- acquisto di nuove attrezzature per la riparazione e la manutenzione dei pescherecci e per lo sbarco del pescato;
- costruzione o ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di ammissione al contributo, in originale e in carta semplice¹ (carta legale in caso di imprese non operanti nei settori pesca e acquacoltura), deve essere compilata e sottoscritta dal/dai richiedente/i ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello di cui agli allegati 1, 2 e 8 reperibili dal sito www.agriligurianet.it.

La domande di ammissione, complete della relativa documentazione di cui al successivo punto 7, deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R alla Regione Liguria, Settore Politiche Agricole e della Pesca, Via Fieschi 15, 16121 Genova; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

I documenti a corredo della domanda, in originale o copia conforme, di cui al successivo punto 7, devono essere aggiornati e in corso di validità alla data di presentazione della domanda stessa.

In alternativa, la scansione della suddetta documentazione cartacea originale con firma autografa (formato PDF/A) può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria:

protocollo@pec.regione.liguria.it

Sulla busta contenente la domanda di concessione del contributo o nell'oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura **“domanda di contributo FEP – Asse 3, misura 3.3”**.

¹ Ai sensi dell'articolo 21bis dell'allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la disciplina dell'imposta di bollo

Le domande possono essere presentate **dal 2 aprile 2014 al 2 maggio 2014**; a tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o la data di invio della PEC.

Le domande presentate dopo il predetto termine non saranno accettate.

Le domande che a seguito dell'istruttoria, di cui al successivo punto 10, necessitano di un'ulteriore integrazione della documentazione tecnica, dovranno essere integrate della documentazione mancante entro 15 giorni dalla richiesta del Settore Politiche Agricole e della Pesca **a pena di decadenza**; la documentazione potrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC secondo le modalità succitate.

5. Soggetti ammissibili a finanziamento

Possono accedere alla misura:

- micro, piccole e medie imprese² operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- organizzazioni riconosciute che operano per conto dei produttori;
- organismi pubblici;
- altri organismi che perseguono le finalità della pesca e dell'acquacoltura.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP e del FEP 2007-2013 nelle precedenti annualità, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi (*allegato 1*).

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive integrazioni e modifiche.

6. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Gli interventi devono:

- presentare un **interesse comune**, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale;
- avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private;
- avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

² Così come definite nella raccomandazione 2003/361 della Commissione del 6 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003) che prevede:

- microimpresa, un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa, un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa, un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Per quanto concerne il metodo di calcolo degli effettivi (occupati) e degli importi finanziari (fatturato o bilancio annuo), si rimanda alla raccomandazione stessa.

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità, unitamente alla domanda (*allegati 1, 2 e 8*):

- a. progetto almeno preliminare³, costituito da **relazione tecnica dettagliata** e da cronoprogramma degli investimenti/acquisti.

In particolare la relazione tecnica deve almeno contenere informazioni relative a:

- dimostrazione che l'intervento rispetta i requisiti prescritti al paragrafo *interventi ammissibili (riportare a quale tipologia di intervento si riferisce)*;
- tempistica dei lavori (es. lavori avviati in data, da avviarsi entro, da concludersi entro, ecc.);
- assoggettabilità o meno del progetto di investimento a procedure di VIA⁴, tipologia di autorizzazioni necessarie/obbligo di comunicazione, specificandone la tipologia e lo stato;
- esecuzione di opere non rientranti nell'ordinaria manutenzione.

- b. riepilogo degli investimenti previsti (*allegato 1*) e relativi preventivi/computi metrici estimativi delle costruzioni, planimetrie e piani di prospetto, **sottoscritti da un tecnico abilitato**, con le seguenti modalità:

- per le spese relative all'acquisto di beni materiali, quali impianti, macchinari ed attrezzature: fatture di ditte fornitrici (se si tratta di spese già effettuate)

oppure

- **almeno tre preventivi** (originale o copia conforme) tra i quali va evidenziato quello prescelto;

oppure

- almeno un preventivo (originale o copia conforme) corredato da una dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornirà le motivazioni a causa delle quali non è risultato possibile trasmettere i tre preventivi richiesti (ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata fornitura da parte delle ditte dei preventivi richiesti, ecc.); la dichiarazione dovrà essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 8 reperibile dal sito www.agriligurianet.it;

Nel caso in cui siano presentati 3 preventivi, l'amministrazione procederà secondo i seguenti criteri:

1. il beneficiario sceglie l'offerta più economica: non è necessario fornire ulteriori spiegazioni e documenti;
2. il beneficiario non sceglie l'offerta più economica e non fornisce le motivazioni della sua scelta o le motivazioni della sua scelta non risultano valide o sufficienti: si considera come spesa ammissibile il costo dell'offerta più economica, anche se il beneficiario acquista un bene più costoso;
3. il beneficiario non sceglie l'offerta più economica ma fornisce una relazione tecnico/economica, sintetica ma completa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, con la quale si forniscono valide e sufficienti motivazioni della scelta: in questo caso può essere considerata ammissibile la spesa relativa al preventivo scelto dal beneficiario.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

- per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili): devono essere allegati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici estimativi, redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari di riferimento adottati a livello nazionale o di singola Regione/Provincia autonoma.

³ Il progetto può essere presentato in forma preliminare, definitiva od esecutiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 554/1999.

⁴ In caso di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale o procedura screening, indicare gli estremi dell'atto autorizzativi ovvero lo stato dell'iter per l'ottenimento della VIA.

- c. piano finanziario dell'investimento (*inserito nell'allegato 1*);
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa (*inserito nell'allegato 2*);
- e. nel caso di acquisto di beni in leasing, copia del relativo contratto, oltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa al valore del bene;
- f. Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci (ad esclusione dei soggetti pubblici). Qualora il richiedente abbia già presentato alla Regione Liguria la suddetta documentazione per domande di contributo a valere sui fondi FEP in precedenti annualità la stessa potrà essere ritenuta valida purché venga fornita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che non siano intervenute modifiche societarie ovvero potranno essere allegati solo i documenti eventualmente variati;
- g. nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto (*allegato 1*);
- h. per l'acquisto di terreni e/o beni immobili: compromesso o atto di acquisto; perizia giurata rilasciata da un tecnico qualificato indipendente nella quale si dichiara che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato; certificato storico ventennale;
- i. autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente (*inserito nell'allegato 2*);
- j. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante che, negli interventi previsti nell'istanza, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda (*allegato 2*);
- k. dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, nonché la destinazione d'uso, per un periodo di almeno cinque anni (*inserito nell'allegato 1*);
- l. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg.CE 498/07 (*allegato 1*);
- m. Elenco della documentazione presentata;
- n. dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, relativa alla sussistenza/insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti regionali (*allegato 9*).

Per attestare la conformità delle copie dei documenti agli originali utilizzare l'allegato 8.

La Regione Liguria si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale del 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", integrazioni alla documentazione presentata.

La Regione Liguria ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, e prima dell'erogazione del contributo, provvederà ad acquisire la copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché il certificato della Camera di Commercio o del Tribunale ove si evince lo stato non fallimentare o altro.

8. Spese ammissibili

Secondo quanto disposto dall'art. 55, comma 1, del Reg. (CE) 1198/06, "le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEP se sono state effettivamente pagate dai beneficiari tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità".

Fermo restando quanto previsto dalla citata disposizione, sono ammissibili le spese relative agli interventi di cui al precedente paragrafo 3, sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L., nonché le spese sostenute per la progettazione dei lavori a partire dalla data del 01/01/2007 (che rispettino le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in caso di interventi realizzati da enti pubblici).

Sono ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di macchinari e attrezzature;
- impianti di rifornimento carburante, ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, ecc.;
- ristrutturazione di banchine o di approdi già esistenti;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- acquisto di beni immobili purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca;
- spese generali, nel limite massimo del 12% delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, quali le spese per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

È ammissibile l'acquisto dei beni di cui sopra in leasing, nel rispetto delle seguenti modalità:

◆ Aiuto concesso attraverso il concedente

- a) Il concedente è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario che viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto della locazione finanziaria.
- b) I contratti di locazione finanziaria devono comportare una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
- c) In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire all'Autorità nazionale interessata la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo.
- d) L'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.
- e) Non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing (tasse, margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.).
- f) L'aiuto comunitario, versato al concedente, deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale.
- g) Il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto comunitario verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta di pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.
- h) I costi indicati al punto e), il beneficio di eventuali vantaggi fiscali derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere a quelle applicabili in assenza di interventi finanziari della Comunità.

◆ Aiuto all'utilizzatore

- a) L'utilizzatore è il beneficiario diretto del cofinanziamento comunitario;

- b) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile al cofinanziamento.
- c) Nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile al cofinanziamento comunitario non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto (tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc).
- d) L'aiuto comunitario relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto c) è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti, ai fini dell'intervento comunitario, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento.
- e) Nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili al cofinanziamento comunitario in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

◆ Vendita e locazione finanziaria (lease-back)

Nel caso di vendita e locazione finanziaria (cosiddetto Lease-back) possono costituire una spesa ammissibile i canoni pagati dall'utilizzatore, come previsto nel caso precedentemente esposto. Non sono, invece, ammissibili i costi di acquisto dei beni (oneri accessori).

Non sono ammissibili le spese per:

- attrezzature portuali, luoghi di sbarco e ripari di pesca delle acque interne;
- costruzione di nuovi porti di pesca e luoghi di sbarco;
- costruzione di nuovi moli, pontili e barriere di protezione per le imbarcazioni;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- nel caso di acquisto con leasing: i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto esterno;
- fabbricati per uffici e alloggi;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Precisazioni su IVA e altre imposte

In ottemperanza al Reg. (CE) 1198/2006, art. 55, comma 5₂, il costo dell'IVA, non recuperabile, costituisce una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile, lo stesso è tenuto a presentare apposita autocertificazione, o dichiarazione sottoscritta da un dottore commercialista iscritto all'albo, che espliciti chiaramente la base giuridica di riferimento.

L'IVA, che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche nel caso in cui non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

L'IVA è sempre considerata non ammissibile se il soggetto beneficiario è un ente pubblico.

Al pari dell'IVA, altre categorie di imposte, tasse ed oneri, possono essere sovvenzionabili solo se sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente misura sono assegnate le risorse residue previste nel Piano Finanziario per la Regione Liguria ripartito per annualità come di seguito riportato:

Totale pubblico	Quota FEP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
409.179,72	204.589,86	204.589,86	163.671,89	40.917,97

I contributi sono concessi in ordine di graduatoria, di cui al successivo paragrafo 10, fino a concorrenza delle suddette risorse.

Le domande ammissibili inserite nella graduatoria, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per il restante periodo di programmazione, possono essere ammesse a contributo a valere, oltre che sulle risorse suddette, sulle risorse aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili per l'attuazione della misura 3.3, secondo l'ordine di punteggio.

La graduatoria approvata ha validità fino al 31/12/2015.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico modulato in base alla tipologia di richiedente pari a:

Tipologia di richiedente	Tipologia di intervento	Percentuale di contributo della spesa ammessa (IVA esclusa)
Soggetti privati	interventi di cui al paragrafo 8 <i>"Spese ammissibili"</i>	60%
Soggetti pubblici	interventi di cui al paragrafo 8 <i>"Spese ammissibili"</i>	100%

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese (ad es. eventuali agevolazioni fiscali previste per iniziative volte al risparmio energetico come gli impianti fotovoltaici).

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a un milione di euro.

Nel caso in cui le disponibilità complessive per il restante periodo di programmazione risultino insufficienti a coprire l'intero contributo concedibile per l'ultimo progetto finanziabile, è ammesso da parte del beneficiario il ridimensionamento finanziario del progetto, fatto salvo il rispetto delle finalità dell'intervento originariamente ammesso a contributo.

La Regione Liguria si riserva, per ottimizzare l'impiego delle risorse già assegnate da UE e Stato o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero disponibili, la possibilità di rimodulare le risorse tra le diverse misure.

Di tali eventuali modifiche si darà pubblicazione sul B.U.R.L. contestualmente all'indicazione delle risorse.

10. Valutazione istruttoria e concessione contributi

La Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca - provvede alla ricezione delle istanze precedentemente protocollate dall'ufficio Protocollo della Regione e all'attribuzione di un codice alfanumerico univoco da utilizzare nelle comunicazioni dirette al richiedente.

In particolare, il codice di progetto sarà costruito come di seguito specificato:

- numero progressivo;
- codice di misura (PP);
- anno di riferimento;
- sigla Regione Liguria (LI).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:

- l'invio della domanda fuori termine;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla presente normativa;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande il nucleo di valutazione provvede a:

- svolgere la fase di istruttoria delle domande;
- effettuare il controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo punto 11.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria e ammesse a contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili come specificato al precedente punto 9.

La Regione, nei successivi sessanta giorni provvede con atto amministrativo ad approvare la graduatoria e a impegnare i fondi per la concessione dei contributi ammessi, disponendone la pubblicazione sul B.U.R.L. e dandone comunicazione tramite raccomandata A/R agli interessati.

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- spesa ammessa a contributo/ spesa preventivata;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo nazionale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio.

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive viene effettuato dalla Regione Liguria, su un campione pari almeno al 5% delle istanze di contributo presentate, nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni interne.

In fase di verifica finale, la Regione Liguria controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà, comunque, permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.

Qualora l'eventuale mancato mantenimento comporti una riduzione di punteggio tale da escludere il progetto dalla quota parte di graduatoria comprensiva dei progetti finanziabili, verrà disposta la revoca del contributo con aggravii di legge.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio SIPA (Sistema Italiano Pesca e Acquacoltura).

11. Criteri di selezione

Per la formulazione della graduatoria, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio sulla base degli elementi indicati nella tabella seguente:

Descrizione	Valore
Progetti i cui lavori sono già conclusi	3
Progetti che prevedono il mantenimento dei posti di lavoro e la creazione di nuovi posti	2 (+ 1 per ogni nuovo posto) [Massimo punteggio attribuibile pari a 5]
Presenza di almeno una donna tra i soci della ditta richiedente (non per soggetti pubblici)	1
Progetti che prevedono la protezione ed il miglioramento dell'ambiente e delle risorse naturali	3
Numero di soggetti coinvolti	1 punto per barca interessata
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	10
Correlazione con altri interventi, con Piani di gestione nazionali o locali	2
Sinergia con altri interventi finanziati con altri fondi comunitari nel periodo 2007/2013	3
Iniziative tese a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi a terra con un impatto diretto sui costi di gestione dell'attività di pesca e un miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro	5
Maggiore partecipazione finanziaria del soggetto	
- per un importo pari al 10% dell'investimento	2
- per un importo pari al 20% dell'investimento	3
- per un importo oltre il 20% dell'investimento	1 per ogni ulteriore incremento del 10%
Creazione, ampliamento e adeguamento dei servizi igienici delle aree di porto	1

In caso di parità fra progetti costituirà elemento di priorità la data di presentazione della domanda (a tal fine farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante); in caso di parità di punteggio fra progetti presentati alla stessa data, verrà assegnata priorità al progetto con una spesa richiesta minore.

12. Tempi e modalità di esecuzione dei progetti

Entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissione al contributo, il beneficiario deve comunicare alla Regione Liguria la data di inizio lavori (Allegato 3). A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal beneficiario del contributo, attestante l'inizio dei lavori e, in caso di acquisto di materiali, la fotocopia del contratto di acquisto o fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'effettivo inizio dei lavori.

In caso di Enti pubblici, l'inizio lavori può coincidere con l'avvio delle procedure di gara.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati alla Regione Liguria entro il 31 agosto 2015, salvo i casi di concessione di proroga di cui al punto 14. Tale termine è considerato perentorio pena decadenza dal contributo.

13. Varianti

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono

richieste alla Regione Liguria che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.

La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la relativa diminuzione del contributo, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, di cui al successivo punto 16.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte della Regione Liguria, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e, di conseguenza, la revoca o la proporzionale riduzione del contributo concesso.

E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti.

In ogni caso le varianti autorizzate non devono comportare una realizzazione del progetto inferiore al 50% della spesa ammessa.

14. Proroghe

Sarà possibile richiedere una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo **non superiore a due mesi**, e, comunque, non potranno essere fissate oltre la data del 31 ottobre 2015.

La richiesta di proroga deve essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto per la realizzazione del progetto.

Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, debitamente documentati, che comunque non potranno essere fissate oltre la data del 31 ottobre 2015.

L'ufficio regionale competente valuta, entro 30 giorni dal ricevimento, l'ammissibilità della proroga richiesta e gli esiti di tale valutazione saranno comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni.

I beneficiari sono tenuti a concludere i progetti entro la durata della proroga sia dal punto di vista tecnico sia contabile.

15. Vincoli di alienabilità e di destinazione

La vendita di nuovi impianti non è consentita prima di un periodo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione della Regione Liguria.

In caso di ammodernamenti la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima di un periodo di 5 anni.

Detti periodi decorrono dalla data dell'accertamento amministrativo.

In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione regionale provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

16. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità

- anticipo fino al 50% del contributo concesso, previa presentazione di un polizza fideiussoria, prestata da imprese di assicurazioni autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di fideiussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato, adottando l'allegato 4 reperibile dal sito www.agriligurianet.it. La fideiussione dovrà avere durata illimitata e potrà essere svincolata solo su richiesta della Regione Liguria. La fideiussione non è richiesta per l'erogazione di anticipi ad enti pubblici.
- stati di avanzamento lavori (liquidazioni intermedie), se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari almeno al 40% dei lavori preventivati;
- saldo allo stato finale dei lavori;
- in un'unica soluzione, allo stato finale dei lavori.

La richiesta dello **stato di avanzamento dei lavori** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 5 reperibile dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica intermedia relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;
- per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
- fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.

La richiesta della **totalità o del saldo del contributo** dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, come da allegato n. 6 reperibile dal sito www.agriligurianet.it, corredata da relazione tecnica conclusiva relativa agli interventi svolti;
2. per le spese relative all'acquisto di beni materiali (quali impianti, macchinari ed attrezzature): fotocopia delle fatture originali o fatture originali, debitamente quietanzate, con allegata dichiarazione liberatoria (*allegato 7*) nonché dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie, emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare la modalità di pagamento con la quale è stata liquidata la fattura (eventuale numero di assegno, eventuale numero di bonifico, ecc.);

per interventi diversi (realizzazione, ammodernamento e ampliamento di opere ed impianti, ivi comprese le opere edili):

- il relativo computo metrico a consuntivo redatto dal direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico (ufficio genio civile o ufficio tecnico comunale) o da un libero professionista iscritto all'albo;

- per le opere edili dovrà essere acquisito il certificato di agibilità ed ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori.
3. fotocopia delle fatture originali o fatture originali come descritto al punto 2.
 4. documentazione inerente le autorizzazioni, pareri ecc.
- La Regione Liguria prima dell'erogazione del contributo, provvederà:
- ad acquisire copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - a verificare presso la Camera di Commercio o il Tribunale che non sussiste lo stato fallimentare o altro nonché ad effettuare le verifiche antimafia qualora il contributo è superiore a € 154.937,00.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario del contributo deve produrre:
 - in caso di bonifico: copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito d'appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale stessa, unitamente all'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite;
 - In casi di Ri.Ba: allegare la Ri.Ba. (qualora disponibile) e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento.
- b) Assegno circolare "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare (ove non disponibile specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento fiscale, l'importo, la modalità di pagamento ed il numero di assegno).
- c) Assegno di conto corrente "non trasferibile". Il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.
- d) Pagamento in contanti. E' ammissibile nei limiti previsti dalla normativa vigente.
- e) Carta di credito.
- f) Altre modalità consentite dalle normative vigenti.

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata:
 - codice FEP nelle causali di pagamento/fatture, oppure
 - apposito timbro da apporre sulle fatture recante "Regolamento 1198/2006" ed il codice univoco progetto).
 Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione del bando;
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso: bonifico; ricevuta bancaria; assegno circolare non trasferibile; assegno di conto corrente, carta di credito, contanti entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute, sino al termine del 31 dicembre 2019 (data presunta di chiusura del programma operativo FEP in conformità all'articolo 87 del reg. (CE) n. 1198/2006⁵;
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che la Regione Liguria, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari,

⁵ L'articolo 87 del Reg. (CE) n. 1198/2006 prevede l'obbligatorietà di conservazione della documentazione per i tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo, quindi . È inoltre prevista la sospensione della decorrenza di detto termine nel caso di procedimenti giudiziari o su richiesta della Commissione.

riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;

5. non distrarre dalla destinazione d'uso prevista i beni oggetto di finanziamento, né a venderli od a cederli, per la durata di anni 5 decorrenti dalla data di accertamento amministrativo condotto a conclusione dell'intervento; in caso di investimenti superiori a 500.000 euro, prevedere la collocazione di una targa/cartellone in posizione visibile e contigua l'intervento che riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (di cui all'articolo 32 del Reg (CE) n. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente decreto/bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi.

18. Diritti del Beneficiario

Il beneficiario ha diritto al rispetto, da parte della Regione, dei termini indicati nel presente bando.

Ai sensi della legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, il beneficiario ha altresì diritto di intervenire nel procedimento amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16, e di accedere agli atti, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25.

Per quanto non espressamente previsto dalla l.r. 56/2009 si applicano le disposizioni della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

In materia di privacy, il beneficiario è titolare dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

19. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale sulle verifiche di I livello elaborato in seno alla cabina di Regia e del "Manuale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo intermedio Regione Liguria" (DGR 1357 del 19/11/2010, così come modificata dalla DGR n. 403 del 05.04.2013).

20. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

- a) rinuncia da parte del beneficiario: la rinuncia al contributo da parte del beneficiario dovrà essere comunicata con lettera raccomandata A/R indirizzata all'Amministrazione regionale o a mezzo PEC

L'Amministrazione regionale emetterà provvedimento di revoca dei benefici concessi e si provvederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate gravate delle maggiorazioni di legge.

- b) previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:
 - in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
 - per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
 - per non raggiungimento di punteggio di merito sufficiente a permettere il mantenimento dell'iniziativa in tutto o in parte all'interno della graduatoria dei progetti finanziati (rilevato in fase di verifica finale);
 - per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
 - per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
 - per l'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 17.

In tali casi, conformemente alle norme vigenti, verrà emesso provvedimento di revoca dei benefici concessi e si procederà al recupero delle somme eventualmente già liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari nell'ambito del FEP.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione, presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

21. Cumulo degli aiuti pubblici

Il FEP può finanziare l'equipaggiamento/ristrutturazione di porti e punti di sbarco già esistenti e che rappresentano un interesse per i pescatori e gli acquacoltori che li utilizzano (art. 39). Le infrastrutture portuali sono di competenza esclusiva del FESR.

22. Trattamento dati personali

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento previa acquisizione della dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 30 del citato Reg. (CE) n. 498/2007.

23. Riferimenti normativi

- Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006;
- Reg. (CE) n. 1249 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) n. 498/2007 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca – luglio 2007;
- Delibera della Giunta Regionale n. 1208 del 03/10/2008;
- Programma Operativo Nazionale FEP per il settore della pesca in Italia (Decisione di esecuzione della Commissione C(2013) 119 del 17.1.2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, che approva il programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, quale modificata dalla decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010); Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013 tra il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali/Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza così come modificato in data 25 ottobre 2012 (pubblicato su G.U. n. 279 del 29.11.2012);
- Convenzione tra il MIPAAF - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - e la Regione Liguria, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 237 del 09.02.2010, in conformità a quanto previsto dall'art.38 del Reg. (CE) n.498/2007, e sottoscritta da quest'ultima in data 12.02.2010;

- “Manuale delle procedure e dei controlli dell’Autorità di gestione – Programma Operativo FEP 2007/2013” del 19 aprile 2010 approvato con Decreto ministeriale n. 13 del 21 aprile 2010;
- “Manuale delle Procedure e dei Controlli dell’Organismo intermedio Regione Liguria” approvato con DGR n. 1357 del 19 novembre 2010 così come modificata dalla DGR n. 403 del 05.04.2013
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- legge regionale del 25 novembre 2009 n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.